



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

n. 44/14 Reg. Aut.

IL DIRETTORE f.f.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2004.

VISTA l'istanza, prot. n. 1024 del 12/03/2013, inoltrata dal Sig. Giuseppangelo Ninivaggi, nato ad Altamura il 05/03/1986, C.F. NNV GPP 86C 054 225A, in qualità di amministratore della "Franchini s.a.r.l." con sede in Altamura alla c.da Franchini c.s. 603, intesa ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di un intervento di adeguamento aziendale per la realizzazione di un impianto a biogas di potenza pari a 190 Kw, a farsi all'interno del centro aziendale sito in agro di Altamura, alla c.da Franchini, censito in catasto al fg. 3, p.lla 261 (ex 21-246), e ricadente in zona 2 di questo Parco;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa con note prot. n. 2062 del 14/05/2013, prot. n. 4855 del 22/10/2014 e prot. n. 5048 del 17/10/2014;

VISTA la Denuncia d'Inizio Attività inoltrata al III Settore del Comune di Altamura in data 28/02/2013 pratica n. 11/2013;

VISTO il parere favorevole sulla valutazione d'incidenza, con prescrizioni, espresso dal Servizio Ambiente della Provincia di Bari con determina dirigenziale n. 6027 del 03/08/2013;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica, con prescrizioni, n.6/13 rilasciata dal Dirigente del III Settore del Comune di Altamura in data 14/10/2014 e con richiamato il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici;

VISTO il Nulla-osta nei riguardi del vincolo idrogeologico con prescrizioni rilasciato dal Dirigente dell'ufficio pianificazione e Coordinamento dei Servizi Forestali rilasciato con nota prot. n. 10158 del 02/05/2013;

VISTA l'istruttoria effettuata dagli Uffici dell'Ente in cui si evidenzia che l'intervento, ricadente in Zona 2 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, consiste realizzazione di un impianto a biogas a digestione anaerobica della potenza di 190 Kw a farsi all'interno del centro aziendale sito in agro di Altamura, alla c.da Franchini, censito in catasto al fg. 3, p.lla 261, e ricadente in zona 2 di questo Parco, finalizzato alla produzione di energia termica ed elettrica con l'installazione di macchine e la realizzazione di vasche attraverso l'utilizzo di biomasse (reflui zootecnici e scarti agricoli) derivanti esclusivamente dall'attività della Ditta istante. In particolare l'impianto sarà composto da: tramoggia, bioacceleratore, pre-vasca, fermentatore, vasca di stoccaggio, torcia di emergenza.





parco nazionale
dell'**alta murgia**



sistema di pompaggio, cogeneratore, trincee, pozzo di condensa e blocco scambiatore, ad installarsi all'interno dell'area di pertinenza aziendale attualmente recintata con un muro in c.a di altezza pari a circa 3 mt;

CONSIDERATO che la tipologia d'impianto proposta è assimilabile a quella classificata B2* (realizzabile a livello aziendale utilizzando i residui agricoli ovvero a servizio consortile facendo confluire esclusivamente residui agricoli prodotti dalle aziende consorziate operanti nel Parco) nell'Allegato 2 al Regolamento Regionale "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia" del 30 dicembre 2010, n. 24, pertanto idonea all'installazione nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

CONSIDERATO che l'intervento proposto non è in contrasto con il dettato della disciplina di tutela di cui all'art. 3, c.1, lett. f) ed all'art. 8, c. 1 lett. b) dell'allegato "A" al D.P.R. 31/03/2004 e non produrrà impatti significativi sul Sito, considerato che la realizzazione dello stesso avverrà all'interno dell'area di pertinenza del centro aziendale esistente, già modificata per l'utilizzo connesso all'attività agro-zootecnica;

A U T O R I Z Z A

Il Sig. Giuseppangelo Ninivaggi, nato ad Altamura il 05/03/1986, C.F. NNV GPP 86C 054 225A, in qualità di amministratore della "Franchini s.a.r.l." con sede in Altamura alla c.da Franchini c.s. 603, all'esecuzione degli interventi di intervento di adeguamento aziendale per la realizzazione di un impianto a biogas di potenza pari a 190 Kw, a farsi all'interno del centro aziendale sito in agro di Altamura, alla c.da Franchini, censito in catasto al fg. 3, p.la 261 (ex 21-246), e ricadente in zona 2 di questo Parco, secondo quanto descritto e riportato negli elaborati grafici di progetto e nella documentazione inoltrata a corredo dell'istanza:

1. Istanza di autorizzazione in bollo;

copia fotostatica del documento di riconoscimento della ditta istante e del tecnico progettista;

2. visure catastali;

3. TAV. 1 stralci e planimetrie con inquadramento generale del centro aziendale;

4. TAV. 2 Piante, prospetti e sezioni dell'impianto a farsi;

5. Relazione tecnica;

6. Documentazione fotografica;

7. Relazione sulle caratteristiche costruttive delle vasche;

8. Input-output impianto a biogas;

9. Copia del fascicolo aziendale - scheda di validazione- AGEA;

10. Denuncia d'Inizio Attività inoltrata al III Settore del Comune di Altamura in data 28/02/2013 pratica n. 11/2013;

11. parere favorevole sulla valutazione d'incidenza, con prescrizioni, espresso dal Servizio Ambiente della Provincia di Bari con determina dirigenziale n. 6027 del 03/08/2013;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

12. autorizzazione paesaggistica, con prescrizioni, n.6/13 rilasciata dal Dirigente del III Settore del Comune di Altamura in data 14/10/2014 e con richiamato il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici;
13. Nulla-osta nei riguardi del vincolo idrogeologico con prescrizioni rilasciato dal Dirigente dell'ufficio pianificazione e Coordinamento dei Servizi Forestali rilasciato con nota prot. n. 10158 del 02/05/2013;

Il tutto a condizione che:

- sia sottoscritta con questo Ente, entro 60 gg dal rilascio del presente provvedimento ed in via sperimentale, la convenzione ex art. 2, c. 4, lett. b), delle N.T.A. del proposta di Piano per il Parco, in corso di approvazione, al fine di assicurare un'elevata qualità ambientale dell'intervento, della gestione dell'attività da porre in essere, del suolo e delle componenti naturali presenti e condizioni idonee a favorire la fruizione paesaggistica ed escursionistica del territorio;
- L'impianto a biogas a realizzarsi sia conforme per tipologia e potenza al R.R. n. 24 del 30/12/2010 ed utilizzi esclusivamente i residui prodotti a livello aziendale;
- L'installazione delle macchine, ad eccezione delle tre vasche, avvenga all'interno dei manufatti esistenti di proprietà aziendale;
- i sistemi di copertura delle vasche non superino l'altezza della recinzione esistente al fine di eliminarne la visibilità dell'esterno e siano ulteriormente mitigati mediante la piantumazione nel cortile aziendale di essenze arboree ed arbustive autoctone e tipiche dell'areale murgiano, anche al fine di ridurre ed eliminare la produzione di rumore;
- l'eventuale utilizzo del digestato come fertilizzante per i terreni di proprietà aziendale dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e prima del relativo utilizzo dovranno essere comunicate e specificate alle Amministrazioni competenti ed a questo Ente le relative caratteristiche, certificate da idonea struttura tecnica competente per le analisi sugli ammendanti, le modalità di utilizzo e le particelle interessate dagli spandimenti, ovvero dovranno essere comunicate e specificate le relative modalità e tempi di stoccaggio e di smaltimento;
- le aree di stoccaggio delle biomasse (materie prime e dei silobeg per i reflui) siano localizzate su aree coperte (tettoie) e già impermeabilizzate;
- per l'eventuale illuminazione dei piazzali non si utilizzino corpi illuminanti ad alta potenza, con fasci luminosi rivolti verso l'alto e che possano creare disturbo alla fauna, in ogni caso dovranno essere osservate le norme relative al contenimento luminoso di cui ai Regolamenti Regionali n. 28/2005 e n.13/2006;
- per l'interramento delle tubazioni non si utilizzi calcestruzzo;
- siano adottate tutte le misure atte a ridurre ed eliminare la produzione di polveri e rumore sia in fase di esercizio, che di cantiere;
- sia ridotto al minimo lo stazionamento dei rifiuti ed i materiali di scarto, se non riutilizzati in cantiere, vengano smaltiti in apposite discariche autorizzate;
- siano preservati i muretti a secco eventualmente presenti e non siano abbattuti alberi e/o piante di vegetazione spontanea;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- non si creino cantieri temporanei su suoli coperti da vegetazione spontanea;
- a fine lavori, se alterati in fase di cantiere gli spazi limitrofi al manufatto in questione, sia ripristinato lo stato dei luoghi;
- siano osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni intervenute nel procedimento, se non contrastanti con quelle di questo Ente;
- siano comunicate, a questo Ente, la data di inizio lavori e la data di fine lavori.

Copia del presente provvedimento è inviata al Sindaco del Comune di Altamura affinché ne disponga l' affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi e proceda alla restituzione della stessa, accompagnata dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

Copia del presente provvedimento è inviata al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, affinché svolga le funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

Il presente provvedimento ha validità quinquennale a far data dal suo rilascio.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Gravina in Puglia, lì 03/11/2014

